

**MESSAGGIO**  
 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente l'istituzione di una Cassa cantonale di assicurazione  
 contro gli infortuni del personale dello Stato

(del 5 novembre 1952)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il nostro Cantone ha attualmente alle sue dipendenze 2450 impiegati, compresi 685 docenti delle scuole primarie, che consideriamo parzialmente al servizio dello Stato, in quanto lavorano sotto la direzione dell'Autorità cantonale e il loro stipendio è largamente sussidiato dallo Stato.

Di questi 2450 dipendenti 320 sono assicurati contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni in applicazione della legge federale 18 giugno 1911, la quale prevede l'obbligo, per determinate categorie di lavoratori, di assicurarsi contro le conseguenze delle malattie professionali, della invalidità e della morte nei casi di sinistro.

Altri 600 impiegati sono assicurati collettivamente presso Compagnie private di assicurazione in virtù della legge del 20 settembre 1922 sull'assicurazione obbligatoria del personale dello Stato, con le identiche condizioni di quelle previste dalla citata legge federale.

Le persone assicurate sono quelle che svolgono particolarmente un'attività esterna e che, per la natura del loro lavoro, sono maggiormente esposte a pericoli.

Sono compresi in queste categorie segnatamente:

il personale del Sanatorio, dell'Ospedale neuropsichiatrico, della Maternità, del Laboratorio chimico, della Cassa cantonale di compensazione, del Penitenziario cantonale, i membri del Corpo della gendarmeria cantonale, i guardiacaccia, i guardiapescosa, ecc.

I docenti, sia quelli delle scuole cantonali, sia quelli delle scuole primarie e le maestre delle case dei bambini, sono iscritti alla Cassa di assicurazione scolastica, la quale assicura delle prestazioni molto limitate in confronto di quelle concesse dall'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni e dalle Compagnie che assunsero l'assicurazione del personale dello Stato.

Preoccupati della situazione in cui sono venuti a trovarsi alcuni impiegati, in seguito a gravi infortuni, questo Consiglio ha già proposto a codesta Sovrana Rappresentanza la modifica della legge sulla C. P., per assicurare a questi sinistrati una maggiore prestazione atta a sollevarli dal disagio unitamente alle loro famiglie.

Lo stesso intento crediamo abbia la mozione presentata dal gruppo socialista in data 20 dicembre 1950, con la quale si invita il Consiglio di Stato a studiare le modalità per assicurare contro gli infortuni professionali e non professionali indistintamente tutti i dipendenti dello Stato.

Analogo postulato è formulato dal Fronte unico dei dipendenti statali e dei docenti nel progetto d'organico presentato a questo Consiglio, con il quale chiede di trattare con Compagnie private di assicurazione o di proporre l'istituzione di una Cassa autonoma di assicurazione contro gli infortuni mediante una legge speciale.

Data l'importanza che assumerà il problema assoggettando tutto il personale dello Stato all'obbligo della assicurazione e considerato come il contratto stipulato con le Compagnie private scadrà il 31 dicembre 1952, riteniamo giunto il momento di riorganizzare l'intero servizio proponendo la creazione di

una Cassa cantonale alla quale debbano partecipare tutti i dipendenti statali, lasciando la facoltà ai Comuni e alle Amministrazioni delle Case dei bambini di far partecipare anche i docenti delle scuole primarie.

Per i 600 impiegati assicurati presso Compagnie private, paghiamo attualmente un premio annuo del 23 per mille, di cui  $\frac{2}{3}$  sono pagati dallo Stato e  $\frac{1}{3}$  dagli assicurati: il guadagno assicurato è di circa fr. 4.300.000,—, con una spesa di fr. 98.900,— all'anno.

Negli ultimi anni l'andamento della polizza fu il seguente:

Anno	Premi pagati	25 % spese di amministr.	Infortunati	Totale indennità	Differenza
1945	50.536,—	12.634,—	78	23.920,—	+ 13.982,—
1946	54.927,—	13.732,—	109	58.269,—	— 17.074,—
1947	61.217,—	15.304,—	84	33.760,—	+ 12.153,—
1948	76.740,—	19.185,—	68	20.959,—	+ 36.596,—
1949	83.524,—	20.881,—	60	81.806,—	— 19.163,—
1950	87.789,—	21.947,—	79	51.495,—	+ 14.347,—
1951	92.184,—	23.046,—	82	49.079,—	+ 20.059,—
	506.917,—	126.729,—	560	319.288,—	+ 60.900,—

Si è quindi registrata una media di 80 infortuni all'anno e le Compagnie di assicurazione hanno conseguito un utile di fr. 60.900,— in 7 anni, già dedotte le spese di amministrazione calcolate nella misura del 25 % dei premi incassati.

Nelle indennità pagate figurano anche gli accantonamenti delle somme necessarie per il pagamento delle rendite future per i casi di morte o di invalidità permanente.

Da notare che il 25 % dei premi incassati è calcolato come spesa di amministrazione, importo che, creando la Cassa cantonale di assicurazione, riteniamo debba ridursi in modo sensibile.

Rendendo l'assicurazione obbligatoria per tutto il personale, vengono ad aggiungersi ai 600 dipendenti che hanno i rischi più cattivi altri 850 membri, di cui 320 docenti, aventi i rischi più buoni, in quanto trattasi di personale che esplica, per la maggior parte, un lavoro interno e quindi meno esposto al pericolo.

L'inclusione di questo personale procurerà indubbiamente alla Cassa degli utili superiori a quelli conseguiti gli scorsi anni e permetterà così di costituire una buona riserva e di ridurre in seguito il premio annuo.

Con l'istituzione della Cassa di assicurazione, lo Stato avrà certamente una maggior spesa per l'aumento dei premi a suo carico, ma avrà, per contro, una responsabilità minore di quella che ha attualmente verso i suoi dipendenti; inoltre avrà la possibilità di ricuperare una parte dello stipendio che deve pagare ora, secondo l'organico, a tutto il personale che è colpito da infortuni e che non è coperto da assicurazione alcuna.

Negli ultimi 5 anni abbiamo sopportato la seguente spesa in premi ed abbiamo incassato per ricupero di salari e rimborso di premi le somme che seguono, compresa l'assicurazione obbligatoria presso l'INSA:

Anno	Premi pagati dallo Stato	Rimborso premi e indennità	Spesa effettiva a carico dello Stato
1947	107.231,45	54.680,57	52.550,88
1948	125.849,50	68.321,83	57.527,67
1949	156.022,40	96.245,05	59.777,35
1950	143.911,75	111.498,49	32.413,26
1951	143.381,60	113.229,68	30.101,92

Introducendo l'obbligatorietà dell'assicurazione e creando la Cassa cantonale autonoma, lo Stato avrà l'onere seguente:

dipendenti già assicurati N. 600	guadagno fr. 4.300.000,—	23% <sub>0</sub> fr. 98.900,—
dipendenti da assicurare N. 530 (media fr. 8.000,—)	guadagno fr. 4.240.000,—	23% <sub>0</sub> fr. 97.520,—
docenti da assicurare N. 320 (media fr. 8.500,—)	guadagno fr. 2.720.000,—	23% <sub>0</sub> fr. 62.560,—
	Onere totale	fr. 258.980,—

di cui fr. 86.300,— a carico degli assicurati e fr. 172.600,— a carico dello Stato, da minorare degli importi per il ricupero dei salari nei casi di assenze dal lavoro per infortunio.

La spesa per le prestazioni dovrebbe inoltre essere inferiore, proporzionalmente, a quella sostenuta finora per la minore percentuale di infortuni che prevediamo di registrare in confronto del numero degli assicurati.

Con la iscrizione di altri 850 nuovi membri rappresentanti la maggior parte « i buoni rischi », prevediamo che il premio potrà essere fissato, per il primo anno in fr. 21,— per mille, ossia fr. 14,— per mille per lo Stato e fr. 7,— per mille per l'assicurato, riducendo così la spesa di oltre fr. 20.000,— annui.

La Cassa sarà organizzata sulla medesima base e con le stesse norme dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione, di modo che dove non sono espressamente derogate dalla legge che vi proponiamo, faranno stato, sia per l'incasso dei premi sia per il calcolo delle prestazioni, le disposizioni della legge federale e delle relative ordinanze di esecuzione. Sarà inoltre seguita la medesima giurisprudenza finora stabilita dai tribunali.

Il controllo medico dei casi di infortunio di una certa entità è previsto di affidarlo al medico cantonale: per i casi di particolare gravità si potrà far capo a medici specialisti. Il medico cantonale non avrà tuttavia un lavoro molto superiore a quello che già esplica attualmente in questo settore, in quanto già ora è chiamato a controllare le assenze per malattia e per infortunio dei dipendenti dello Stato.

Ciò premesso vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione il più presto possibile al disegno di legge che vi accompagnamo, affinché si possa applicare la legge già con il 1. gennaio 1953, epoca in cui scade il contratto di assicurazione con le Compagnie private.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente :  
*Canevascini*

Il Consigliere segretario di Stato :  
*Lepori*

**LEGGE**  
sull'assicurazione contro gli infortuni  
del personale alle dipendenze dello Stato

( . . . . . )

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 5 novembre 1952 n. 392 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

A. — DISPOSIZIONI GENERALI

*Cassa  
cantonale  
assicurazione*

*Art. 1.* — E' istituita una Cassa cantonale di assicurazione contro gli infortuni avente lo scopo di assicurare tutti i dipendenti dello Stato contro gli infortuni professionali e non professionali.

*Obbligatorietà*

*Art. 2.* — <sup>1</sup> Sono obbligati a far parte della Cassa i magistrati, i funzionari, gli impiegati, i membri del Corpo della Gendarmeria, i docenti delle scuole cantonali e gli operai al servizio dello Stato nominati, assunti in via provvisoria o come incaricati, che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (chiamata in seguito: legge federale).

<sup>2</sup> Possono essere iscritti alla Cassa anche i docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini, su richiesta dei Comuni, dei Consorzi e delle Amministrazioni, alla condizione che questi ultimi assumano il pagamento del premio per i rischi professionali.

*Oggetto e  
limiti dell'  
assicurazione*

*Art. 3.* — <sup>1</sup> La Cassa copre gli infortuni professionali e non professionali che colpiscono l'assicurato e che hanno per conseguenza una malattia professionale, l'invalidità e la morte, con le identiche condizioni stabilite dalla legge federale.

<sup>2</sup> I dipendenti che prestano la loro opera saltuariamente o solo per poche ore al giorno sono assicurati soltanto contro gli infortuni professionali.

*Rischi  
esclusi*

*Art. 4.* — <sup>1</sup> La Cassa non copre gli infortuni che accadono in servizio militare.

<sup>2</sup> Sono inoltre esclusi dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali, i pericoli straordinari e gli atti temerari compresi nell'elenco stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni in applicazione dell'art. 67 della legge federale.

*Prestazioni*

*Art. 5.* — Le prestazioni della Cassa comprendono:

- a) la cura medica, i medicinali e l'indennità di malattia;
- b) le rendite d'invalidità;
- c) l'indennità per il funerale;
- d) le rendite ai superstiti,

nella misura e nella forma previste dagli art. 72-88 della legge federale e dalle disposizioni di applicazione.

Art. 6. — Le rendite della Cassa sono calcolate sul guadagno conseguito durante l'anno precedente l'infortunio; se l'assicurato l'anno prima non era al servizio dello Stato, sul guadagno dell'anno in corso. *Calcolo delle prestazioni*

Art. 7. — <sup>1</sup> La Cassa copre l'assicurazione contro i danni nel senso degli art. 48 e seguenti della legge sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908. *Natura dell'assicurazione*

<sup>2</sup> Contro il terzo responsabile dell'infortunio la Cassa subentra, per l'ammontare delle sue prestazioni, nei diritti dell'assicurato e dei superstiti.

<sup>3</sup> In quanto necessario per la rivalsa, gli assicurati sono tenuti a cedere, nei predetti limiti, i loro diritti verso i terzi responsabili.

## B. — FINANZIAMENTO

Art. 8. — <sup>1</sup> La Cassa riscuote i premi di assicurazione per gli infortuni professionali e per gli infortuni non professionali. *Premi*

<sup>2</sup> Il premio per gli infortuni professionali, calcolato nella misura di  $\frac{2}{3}$  di quello annuo, è a carico dello Stato e quello per gli infortuni non professionali, calcolato nella misura di  $\frac{1}{3}$ , è a carico dell'assicurato.

<sup>3</sup> Il premio è stabilito ogni anno dal Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva.

<sup>4</sup> Il tasso deve essere fissato in modo che abbia a coprire, ogni anno, le spese ordinarie della Cassa e a permettere la costituzione di un'adeguata riserva per garantire il pagamento delle rendite future. *Fondo di riserva*

Art. 9. — <sup>1</sup> Il guadagno computabile agli effetti dell'assicurazione è lo stipendio o salario effettivamente percepito (compresa l'indennità di carovita e le prestazioni in natura) ed è preso in considerazione solo fino al massimo stabilito dagli art. 74 e 78 della legge federale. *Guadagno assicurato*

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato determina il guadagno annuo computabile per le categorie di personale che non percepiscono un salario fisso.

## C. — ORGANIZZAZIONE

Art. 10. — <sup>1</sup> La vigilanza sulla Cassa spetta al Consiglio di Stato; la gestione della stessa è affidata al Dipartimento delle finanze. *Amministrazione*

<sup>2</sup> Ogni anno è dato conto al Gran Consiglio con la gestione del Dipartimento.

<sup>3</sup> Il Dipartimento delle finanze è assistito da una commissione di 9 membri, scelta ogni quinquennio dal personale nel proprio seno. *Commissione consultiva*

<sup>4</sup> La commissione è convocata ogni anno per l'accertamento del patrimonio e per la verifica della gestione della Cassa e inoltre tutte le volte che il Dipartimento ritiene utile udirne il parere.

Art. 11. — Il servizio medico di controllo è affidato a uno o più medici designati dal Consiglio di Stato. *Servizio medico*

*Procedura*

*Art. 12.* — <sup>1</sup> La procedura giudiziaria, in caso di contestazioni, è quella stabilita dagli art. 120-122 della legge federale e dalla legge cantonale del 14 maggio 1914.

<sup>2</sup> Il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica tutte le contestazioni pecuniarie a dipendenza dei rapporti contrattuali che sorgono in applicazione di questa legge.

<sup>3</sup> Se si tratta di contestazioni amministrative, la competenza a decidere spetta al Consiglio di Stato.

**D. — DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

*Disposizioni speciali*

*Art. 13.* — Dove non è espressamente derogato da questa legge, fanno stato le disposizioni della legge federale e le ordinanze di esecuzione.

*Assicurazione scolastica dei docenti*

*Art. 14.* — I docenti di ambo i sessi delle scuole primarie, maggiori, secondarie e professionali iscritti come membri alla Cassa cantonale di assicurazione del personale dello Stato, non sono più tenuti a far parte della Cassa di assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

*Disposizioni esecutive*

*Art. 15.* — Il Consiglio di Stato emana le ulteriori disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento della Cassa e per l'esecuzione della legge.

*Norme abrogative*

*Art. 16.* — La legge del 20 settembre 1922 sull'assicurazione obbligatoria del personale dello Stato è abrogata, così pure le sue modificazioni e le aggiunte successive.

*Entrata in vigore*

*Art. 17.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data della entrata in vigore.